



Decreto Prot. n. 124805 - 19/10/2016

Repertorio n. 40/2016

Dipartimento di Psicologia

Tit. I Cl. 13

Fascicolo n. 2015-I/13.5

Oggetto: Elezioni rappresentanza degli studenti in seno al consiglio del Corso di Laurea in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali.

Allegati n. 0

IL DIRETTORE

- Vista** la Legge n.240/2010;
- Visto** lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 59 del 10/03/2012 ed entrato in vigore il 25/03/2012;
- Visto** il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12, n. 986/12, e n.64/13, n.820/13,91/14,139/14 e 886/2014;
- Visto** l'art. 122 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede che al consiglio di corso di studio partecipa anche una rappresentanza degli studenti iscritti al corso in numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
- Visto** inoltre, l'art. 123 del su indicato Regolamento Elettorale il quale stabilisce che i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di corso di studio durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;
- Visto** l'art. 125 il quale prevede che per l'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio:
- l'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti al corso di studio alla data delle votazioni;
 - l'elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione;
- Tenuto conto** che la legge n. 236 del 21/06/1995 stabilisce che gli atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- Visto** che le elezioni indette con il D.D rep. n. 19/2016 prot. n. 19665 del 13/04/2016 per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studi in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali è andato deserto;



Considerato che il Consiglio del Corso di studi in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali è attualmente sprovvisto del rappresentante degli studenti;

DECRETA CON URGENZA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1

Sono indette, *per i giorni 21 e 22 novembre 2016*, le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli studenti in seno ai seguenti Corsi di Studio per il biennio 2016/2017:

a) *n. 1 rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali;*

Art. 2

Le votazioni avranno luogo il giorno 21 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e il giorno 22 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il seggio elettorale all'uopo costituito con successivo provvedimento.

Art. 3

L'elettorato attivo spetta a coloro regolarmente iscritti al corso di studio (iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale) alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi dell'ateneo (iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale), ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Art.4

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia sita in Viale Ellittico,31 Caserta.

Le liste sono messe a disposizione di chi ha interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, sul sito internet e all'Albo del Dipartimento, ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste possono proporre ricorso, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.

Il ricorso deve essere proposto in forma scritta al Direttore del Dipartimento di Psicologia. La decisione, presa entro i successivi cinque giorni, deve prevedere, se necessario, le conseguenti modifiche delle citate liste. Di esse è data notizia mediante pubblicazione sul sito internet, oltreché all'Albo del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.



Art. 5

Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei nominativi da designare.

Art. 6

Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità. Le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 30 studenti degli aventi diritto al voto, per il Consiglio di Corso di studi della Laurea triennale e almeno 10 studenti degli aventi diritto al voto, per i Consigli di Corso di studi delle Lauree Magistrali;

I candidati devono indicare, nel modello predisposto della segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico.

La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia.

Art. 7

Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia **nelle ore di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/11/2016**.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione delle liste, nei termini di cui sopra, fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.

Il presentatore della lista, che si identifica con lo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di un'unità di personale tecnico-amministrativo della segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia ubicata in Viale Ellittico, 31- Caserta a decorrere **dal 07/11/2016 al 14/11/2016 nelle ore di apertura al pubblico**, esibendo un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo.

Art. 8



Nei dodici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

Esaurita la fase del controllo la segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia, deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione all'Albo del Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 9

Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla commissione elettorale centrale che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore.

Art. 10

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia e alla decisione di eventuali ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni.

La Segreteria del Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione nell'albo della struttura, sul sito internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito internet dell'Ateneo.

Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo ovvero quando siano stati decisi i ricorsi eventualmente proposti, il Direttore del Dipartimento procede alla nomina degli eletti con apposito provvedimento che sarà immediatamente pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Art. 11

La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.

Art.12

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Segreteria del Dipartimento.

La Segreteria del Dipartimento provvede alla pubblicazione dell'esito della proclamazione all'albo della propria struttura, sul sito Internet del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito Internet dell'Ateneo.

Avverso le decisioni del Direttore del Dipartimento i legittimati attivi possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.



Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina dei proclamati eletti.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12, n. 986/12 e n. 64/13.

Art. 14

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento.

Caserta, 19/10/2016

Il Direttore del Dipartimento di Psicologia
(*Prof. Dario Grossi*)